

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- XX Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Antonio Bianchi

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

XX Progetto, sotto indicato.

Progetto di fattibilità tecnico-economica della velocizzazione linea ferroviaria Roma-Pescara. Lotto 2: raddoppio tratta Manoppello-Scafa con Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/201

codice	di	procedura	7940
--------	----	-----------	------

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- XX Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 - Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 - Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 - XX Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 - XX Aspetti sanitari – salute pubblica
-

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- XX Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- XX Rumore, vibrazioni, radiazioni

- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 - XX Salute pubblica
 - Beni culturali e paesaggio
 - Monitoraggio ambientale
 - Altro (*specificare*)
-

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Esaurita la procedura del Dibattito Pubblico, confermo la mia assoluta contrarietà ad un progetto irricevibile ed irrazionale che impatta in maniera irreversibile, assolutamente negativa e distruttiva sulla **salute e sul benessere** dei residenti nei territori interessati, oltre che sulle proprietà.

Infatti, nel documento IA9700R22RGSA0001001B del PFTE al par. D.2.9.2 si legge che il tasso di mortalità dell'Abruzzo è superiore al tasso medio nazionale; stratificando tale tasso per apparato, i dati relativi alle province di Chieti e di Pescara per quanto riguarda le malattie cardiache, polmonari e vascolari sono superiori al dato regionale. Analogo comportamento mostrano i dati relativi alla morbilità per le patologie esaminate.

A tal proposito richiamo il concetto di salute come definito dall'OMS cui l'Italia ha ufficialmente aderito in data 11 aprile 1947: secondo la Costituzione dell'OMS, l'obiettivo dell'Organizzazione è 'il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute', definita come 'uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale' e non semplicemente 'assenza di malattie o infermità'.

Pertanto la salute mentale è un fattore essenziale della definizione di salute dell'OMS: la salute mentale può essere definita 'uno stato di benessere nel quale una persona può realizzarsi, superare le tensioni della vita quotidiana, svolgere un lavoro produttivo e contribuire alla vita della propria comunità'.

Il nuovo concetto di salute dell'OMS presentato nel 2011 prevede la salute come 'la capacità di adattamento e di autogestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive'. Tale concetto altro non è che l'evoluzione del precedente concetto. Questa definizione si basa sulle capacità di far fronte alle avversità, di mantenere e ripristinare un proprio equilibrio e senso di benessere. Una volta adottata, resta da declinare questa definizione nei tre domini della salute già definiti dall'OMS: fisico, mentale e sociale.

Nel dominio fisico, un organismo è definibile 'sano' se è capace di 'allostasi', ovvero se è capace di alterare i parametri di regolazione omeostatica per fronteggiare eventi esterni in modo funzionale. Di fronte alle sollecitazioni fisiologiche (ad esempio un virus, il caldo estivo, ecc...), un organismo sano è capace di proteggersi, di ridurre i danni potenziali e ripristinare uno stato di equilibrio. La malattia viene quindi definita come l'incapacità di far fronte a queste sollecitazioni, ricevendo un danno più o meno permanente.

Nel dominio mentale, il mantenimento del 'senso di coerenza' è considerato il fattore più importante per far fronte agli stress psicologici e riprendersi da esperienze difficili. Il senso di coerenza ha a che fare con la capacità di comprendere, di dare senso e di padroneggiare le situazioni difficili. Tali capacità influiscono positivamente anche sull'interazione tra corpo e mente, ad esempio molti pazienti trattati con particolari forme di psicoterapia riferiscono un miglioramento anche dei sintomi fisici.

Nel dominio sociale il concetto di salute si declina nei termini di partecipazione attiva alla vita sociale (in particolar modo poter svolgere un'attività lavorativa) ed alla capacità di vivere con un certo grado di autonomia. In questo dominio, la salute è vista come un continuo bilanciamento tra le opportunità e le limitazioni presentate dalla società: se una persona è in grado di sviluppare strategie di fronteggiamento efficaci, la qualità di vita percepita non viene peggiorata nemmeno da compromissioni del funzionamento fisico e mentale.

E' del tutto evidente come l'analisi epidemiologica proposta da RFI prescindendo da qualsiasi concetto di salute e si limiti ad una descrizione pedissequa ed acritica di dati ISTAT facilmente consultabili e consolidati nel tempo, del tutto inadeguati come indicatori di un processo in fieri ma esplicitivi solo di un esito finale.

In quest'ottica, ed alla luce di quanto sopra, si deve considerare la progettazione di RFI del tutto contraria al benessere fisico, mentale e sociale della popolazione dei centri attraversati dalla linea ferroviaria che dovranno respirare una maggiore concentrazione di inquinanti atmosferici, che si troveranno esposti ad una rumorosità maggiore, che si troveranno espropriati di beni personali, che vedranno demolizioni di abitazioni di residenza e di opifici, con stravolgimenti importanti della viabilità cittadina carrabile e pedonale, con possibile perdita di collegamenti extraurbani tramite mezzi pubblici su gomma, con significativa diminuzione del valore finanziario delle proprietà immobiliari, con costruzione di barriere artificiali all'interno del centro abitato. Tutto ciò determinerà importanti modifiche nell'omeostasi delle persone che saranno private o depauperate del lavoro o della casa o della rete di amicizie e di rapporti interpersonali consolidate in decenni di rapporti umani.

Nell'elaborato IA9700R29ROOC0004001B rilevo l'assenza di qualsiasi studio analitico/prospettico circa la possibile comparsa di qualsiasi patologia respiratoria, soprattutto di tipo cronico ma anche neoplastica, legata alla esposizione ad aumentate concentrazioni di inquinanti atmosferici pulvirulenti e gassosi. E' noto che, per le patologie dell'apparato respiratorio, circolatorio e nervoso, gli studi di eziopatogenesi hanno ravvisato un nesso causale con l'inquinamento ambientale da attività industriali, da traffico veicolare ed anche ferroviario; in particolar modo, per le malattie dell'apparato respiratorio, gli studi di IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) hanno incluso tra le cause l'inquinamento atmosferico e le polveri sottili (particolato) tra le sostanze di classe 1 (cancerogene).

Rilevo che nelle integrazioni presentate da RFI nell'elaborato IA9700R22RGMD000001A cap. 4, n° 4.1 a, pag.10 si fa riferimento ad una stazione di monitoraggio per il PM 2,5 in località Chieti Scalo (appartenente a lotto funzionale diverso). Tale dato non è indicativo di alcunchè circa le concentrazioni dell'inquinante nei lotti 1 e 2.

Inoltre, nell'elaborato IA9700R29ROOC0004001B PFTE rilevo in particolare l'assenza di qualsiasi studio analitico/prospettico circa la comparsa di disagio psicosociale, specialmente nell'aging, correlato ai cambiamenti ambientali/microambientali determinati anche da minime variazioni delle condizioni di vita quotidiana legate alle modifiche sopra descritte che potrebbero esitare in decadimento orientativo/intellettuale anche irreversibile.

In tale elaborato inoltre sono assenti i dati relativi alla morbilità della patologia mentale e psichica,

come identificata nella ^CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE, DEI TRAUMATISMI, DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI E DELLE PROCEDURE DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE^ VERSIONE ITALIANA DELLA ICD-9-CM; International Classification of Diseases ^ 9th revision ^ Clinical Modification' 2007

In associazione a questo, vista anche la possibile presenza nelle popolazioni di fenomeni/esiti di Long Covid, si dovrebbe procedere con estrema cautela, visto che l'I.S.S., col comunicato stampa n° 10/2022, ha dato il via al progetto CCM, finanziato dal Ministero della Salute, per il monitoraggio e la comprensione di questo fenomeno tramite l'implementazione di una rete nazionale e una piattaforma digitale per la condivisione di report e 'buone pratiche' in termini di cura e prevenzione.

La bagnatura delle aree di cantiere a 1 l/mq. (par. F 1.1.) appare del tutto insufficiente (0,1 ml su centimetro quadro/die; 1 ml = circa 20 gtt.= 2 gtt./centimetro quadrato (dosaggio da collirio oftalmico) a limitare il sollevamento delle polveri; tra l'altro la zona sede dell'intervento subisce da 2 anni a questa parte provvedimenti di razionamento dell'acqua potabile nella stagione estiva quando il fabbisogno di cantiere sarebbe massimo.

Nell'elaborato IA9700R29ROOC0004001B PFTE (par. F 1.3) sono descritti interventi di mitigazione acustica e financo la necessità di dover procedere alla sostituzione di vetri e di infissi, alcuni dei quali addirittura dotati di aeratori, con ovvi disagi nella stagione estiva; tale affermazione è riportata invariata anche nell'elaborato IA9700R22RGIM0004001B 'Studio acustico Relazione generale' par. 11.4 pag. 40/43. Tali assiomi sono assolutamente indicativi di elevato inquinamento acustico.

Nella progettazione non sono per di più disponibili dati congrui circa l'aspetto vibrazionale in quanto l'elaborato PFTE IA9700R22RGIM0004002B fa riferimento alla norma UNI 9614:1990 'Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo' non più in vigore e sostituita a dar data dal 7 settembre 2017 da UNI 9614:2017..

A tale osservazione RFI controbatte nelle integrazioni: elaborato IA9700R22RGM0000001A, pag. 48, par. 14.2.a.

Si contesta quanto sostenuto da RFI.

Non è applicabile la norma UNI 9614:1990 in quanto sostituita dalla norma UNI 9614:2017. Le lavorazioni progettuali riguarderanno sia i lavori in affiancamento alla L.S. sia i lavori in sovrapposizione alla medesima, cioè si andrà a modificare la linea esistente a seguito dei lavori di potenziamento per l'incremento veicolare (modifiche ai manufatti ed alle sorgenti di vibrazione) e pertanto RFI dovrà applicare la UNI 9614:2017 essendo entrata in vigore antecedentemente alla progettazione in atto.

La UNI 9614:2017 non trova applicazione nei casi in cui la data di pubblicazione della norma è posteriore:

- all'inizio dell'attività della sorgente delle vibrazioni
- all'autorizzazione formale alla costruzione di sorgenti di vibrazioni e di manufatti interessati

ai fenomeni

- alla data di modifiche di destinazioni d'uso di edifici o di opere sede di generazione di vibrazioni.

Ne deriva che, allorchè le variazioni all'esistente attraverso modifiche sostanziali ai manufatti od alle caratteristiche delle sorgenti di vibrazione, per quanto di interesse nella generazione o nella propagazione di vibrazione, avvengono dopo la data di pubblicazione della norma UNI 9614:2017, queste rientrano nel campo di applicazione della norma citata.

Desta inoltre sconcerto che **' lo studio vibrazionale condotto nel progetto in esame è rispondente a quanto riportato nel Manuale di Progettazione di RFI che, per l'infrastruttura ferroviaria in questione, prevede l'adozione della norma UNI 9614 del 1990 per le motivazioni di seguito riportate '** (par.14.2.a, II cap., II cpv) essendo auspicabile l'adeguamento delle procedure alla normativa esistente.

Appare del tutto incongruo per lo studio delle vibrazioni l'utilizzo, per analogia, della metodologia fornita per il rumore ferroviario dal DPR 459/98, trattandosi di fenomeni del tutto diversi.

Si aggiunge che anche la eventuale mancanza di chiarezza sulla norma da applicare, accampata a giustificazione da RFI, avrebbe dovuto essere risolta con l'applicazione del PRINCIPIO DI PRECAUZIONE più volte invocato da RFI (ad esempio nelle simulazioni dell'esondazione del fiume Pescara del tutto diverse da quanto previsto dal PSDA Regionale). E' del tutto ovvio che tale comportamento configura una metodologia di lavoro non coerente. (due versi e due misure ?)

Pertanto si rinnova la richiesta di rifacimento integrale dell'elaborato sopra citato secondo la normativa attualmente in vigore.

Alla luce di quanto finora esposto, visti i potenziali rischi per la salute delle persone, in particolar modo durante la fase di cantierizzazione, sollecito l'avvio di una procedura di V.I.S. (Valutazione di Impatto Sanitario), procedura del tutto diversa dalla V.I.A. che si basa su presupposto diversi. La V.I.S., ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 104/2017 in recepimento della direttiva europea 2014/52/UE, è finalizzata alla tutela della popolazione esposta agli impatti dei piani, dei programmi e delle opere che possono determinarsi sull'ambiente interessato. Con tale procedura il legislatore ha imposto al proponente la predisposizione di un elaborato che deve tener conto delle L.G. del Ministero della Salute attraverso cui stimare l'impatto complessivo, diretto ed indiretto, che la realizzazione dell'opera può provocare alla salute. La V.I.S. trova fondamento nel 'principio di precauzione', principio di matrice europea (art 174, par. 2, Trattato CE) richiamato dall'articolo 301, comma 1 del D.lgs. 152/2006; se il legislatore ha imposto obbligatoriamente la V.I.S. per alcune specifiche categorie di opere, dall'altro non ha escluso tale valutazione qualora nella fase istruttoria dell'approvazione di un procedimento statale emergano evidenze tali da far sussistere il rischio per la salute delle popolazioni.

La giurisprudenza amministrativa riconosce la necessità di approfondire la valutazione di incidenza sanitaria se emergono evidenze in relazione alle condizioni di salute della popolazione residente, traendo convincimento dagli indicatori di incidenza di mortalità e di morbilità, ad esempio, e/o da altre risultanze. (Cfr. Consiglio di Stato sez. IV – 11/2/2019 n. 983).

Come proprietario di parte dell'immobile identificato in PFTE nell'elaborato IA9700R29ROOC0004001B REV. 8, FOGLIO 12/89: Lotto 2 - n. fabbr. 2 - progr 1+075,000 - lato BP - fabbricato uso civile - mi prego comunicare che in tale edificio sono ubicate 5 unità abitative in cui, al netto di successive ristrutturazioni edilizie legate alla manutenzione, anche successiva ad eventi bellici, sono tuttora ben visibili le caratteristiche morfo-tipologiche e costruttive relative ad edificio costruito da ben oltre 70 anni e pertanto sottoposto alle disposizioni della parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'.

Il documento IA9700R22RGSA0001001B omette deliberatamente di considerare le costruzioni tutelate 'ope legis' di cui all'art. 142 del DLgs 42/2004 e ss.mm.ii. preoccupandosi più di interpretare la volontà del Legislatore (anziché osservarne la norma) e concludendo che 'l'effetto delle azioni di progetto nella fase costruttiva sulla componente in esame può essere cautelativamente stimata trascurabile'. (par. E 9.2, cpv. 4 e segg.).

Nell'elaborato IA9700R22RGIM0002001C relativo alle integrazioni prodotte da RFI al paragrafo A.4.1.5, III cpv, pag.90 .si legge:'**in questa fase di progetto non vi è evidenza di interferenze dirette e/o indirette con edifici e/o manufatti di valore storico documentario, testimoni della stratificazione storica del paesaggio, o a qualunque titolo reclutati come beni culturali ancorché non vincolati**'.

Si conferma che l'immobile di cui sopra esiste da più di 70 essendo, tra l'altro, oggetto di nota di trascrizione nascente da atto pubblico di divisione testamentaria redatto da notaio in data 2 marzo 1939 XVII

Si contesta l'incompletezza dell'elaborato IA9700R22RHIM0000003B delle integrazioni RFI circa l'individuazione dei manufatti da demolire per i quali necessita acquisire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004

Rilevo inoltre come il fabbricato in oggetto ricada in toto in zona dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 comma 1 del D.M. 21/06/1985, GU n. 179 del 31/07/1985 – ZONA IN LOCALITA' MANOPPELLO SCALO IN CUI SI INSERISCE LO STORICO E MONUMENTALE COMPLESSO DELLA ABBAZIA DI SANTA MARIA ARABONA NEL COMUNE DI MANOPPELLO.

Segnalo che nei pressi del fabbricato decorre un corso d'acqua che scende dalla collina di S. Maria Arabona fino al fiume Pescara, valicato dalla L.S. mediante tombino idraulico, non censito in alcun allegato. Lungo tale rivo è presente una sorgente spontanea, captata, di acqua una volta potabile a cui si attingeva per gli usi domestici fino agli anni '60.

Aggiungo che per il nodo con la SS n. 5 Tiburtina (NV21) il progetto della viabilità prevede un'opera a scavalco a 'farfalla' (SL21) della linea ferroviaria che ricade sul margine della zona A1 - Conservazione integrale, area di particolare complessità (art. 6 NTC) del Piano Regionale Paesistico.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)*

Luogo e data: Manoppello, 20/05/2022

Il dichiarante
Antonio Bianchi

